



Martedì 17/06/2025

Prestazione d'opera: compenso dovuto salvo prova di gratuità

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre l'onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.

L'art. 2222 c.c., nel definire la nozione del contratto d'opera, espressamente contempla l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente; è consentito alle parti stabilire che la prestazione dell'opera avvenga senza compenso, ma in considerazione del carattere eccezionale della prestazione di lavoro gratuita, il rapporto deve ritenersi a titolo oneroso in difetto di una chiara dimostrazione di una concorde volontà contraria.

Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, nell'Ordinanza n. 13211 del 19 maggio 2025.

<https://www.cortedicassazione.it>